

n. 1 • 2020

## Sommario

### Editoriale

La burocrazia  
"al tempo del colera"  
Gianfilippo Lo Mastro.....1

### Dalle Regioni

Ristrutturazione edilizia  
e modifica dei prospetti  
A cura di Unitel Brescia .....3

### Approfondimenti

Debiti fuori bilancio ex art. 194  
Tuel, deliberazione n. 27/  
Sezaut/2019/qmig della corte  
dei conti, e lavori di somma  
urgenza ex art. 191 Tuel  
Angela Maria Danzi,  
Marco Iacobucci.....7

L'imposta di registro sugli atti  
giudiziari: questioni giuridiche  
e interpretazione  
costituzionalmente orientata  
dell'attuale normativa  
Giuseppe Morano .....10

Vita associativa ed eventi .....12



Direttore responsabile  
Cesare Romano  
Responsabile di Redazione  
Gianfilippo Lo Mastro  
Sede legale  
Via del Carpino, 8  
47822 Santarcangelo di Romagna  
Recapito postale  
Segreteria Unitel  
Via G. Garibaldi, 57  
86100 Campobasso (CB)  
Tel./Fax 0874/493958 info@unitel.it  
Stampa:  
Maggioli s.p.a. - Stabilimento  
di Santarcangelo di Romagna (RN)

Pubblicazione registrata al Tribunale di Rimini  
al n. 25/90 Registro Stampa Periodici  
Il Nuovo Giornale dell'UNITEL viene inviato in  
formato digitale gratuitamente a tutti i Soci.

Per informazioni rivolgersi alla sede del Giornale

Il giornale è stato chiuso il 31.03.2020  
Viene edito in formato digitale

## La burocrazia "al tempo del colera"

dell'Arch. Gianfilippo Lo Mastro

Consigliere Nazionale di Unitel

Ai lettori di buona memoria (oltre che a quelli di Marquez...) non sfuggerà il motto che il Presidente Primiani scelse per il Congresso Unitel di Roma 2016, nelle more della pubblicazione del Codice "50", che recava: "Le avversità possono essere formidabili occasioni", noto aforisma di Thomas Mann. Sicuramente lo ricorderà l'Anac superstar dell'era Cantone che, a fronte di alcuni dubbi sollevati nel draft dell'evento, non concesse il patrocinio per "lesa maestà"; poi il tempo è galantuomo.... Sassolini a parte, rilevo come il durissimo periodo che stiamo vivendo possa essere foriero anche nel nostro settore, dopo i fiumi di inchiostro che scorrono da parte di antropologi, sociologi e pedagoghi, di importanti cambiamenti o quantomeno di riflessioni, atteso che le soluzioni sono concetti astratti e perniciosi per la P.A. Ho ascoltato attentamente, in un assoluto e fermo pomeriggio di riposo forzato, il dibattito parlamentare conseguente alle interrogazioni dei vari gruppi. La Ministra Dadone, sempre assertiva ma in fondo lieve, con l'immaterialità propria del 4.0, rispondeva a uno degli interroganti magnificando come la amministrazione avesse in un attimo posto in smart wor-

king (telelavoro per i baby boomers) l'82% del personale. Premesso che almeno nel mio caso più che di smart working altisonante mi è sembrato l'abbandono di Saigon da parte degli americani con i Vietcong alle porte: "hai un pc e il wifi? Ok, da domani lavora da casa, portati un po' di roba in chiavetta, ciao...", ciononostante riesco ancora a cogliere ottimisticamente delle prospettive. In un attimo si sono dileguate sottoprocedure, protocollazioni compulsive, riunioni salvifiche, certo complice anche lo stop da decreto dei termini amministrativi. Ma l'occasione da cogliere in questo caso è proprio la rilettura di quali siano le effettive necessità (rectius: le parossistiche guarentigie) che i poteri pubblici non possano in alcun modo eludere. Si scopre solo in questi giorni che all'esame di maturità viene promosso il 99 e spicci per cento dei candidati e che forse la liturgia delle commissioni esterne sia ridondante, per non parlare della terza media. A parte gli struggenti ricordi liceali, e gli incubi notturni tuttora ricorrenti, è evidente come questa possa essere l'occasione per centrarsi su di una "spietata" semplificazione di tutti quegli orpelli vetero-ottocenteschi che ci accompagnano, con buona pa-

## Editoriale



*Gianfilippo Lo Masto, responsabile editoriale del Giornale*

ce degli ossessionati dal controllo, perché il Paese per ripartire ha bisogno di lavorare per obiettivi, non per procedimenti. Da queste colonne (e diamoci un po' di importanza...) abbiamo più volte citato il Procuratore Nordio che, a

esempio per la corruzione, invoca poche norme, responsabilità certe e pene non aleatorie. E parliamo di una delle piaghe dell'Italia.

Ci chiediamo allora, tanto per ricordarsi chi siamo, se non si possa fare una "mandrakata" nel no-

stro ambito. Provoco: riportiamo, udite, al centro il progetto, la sua qualità, la formazione che presiede alla redazione dello stesso, piuttosto che velleitari programmi triennali, per la gestazione dei quali (ovviamente sino alla successiva revisione del mese dopo) si paralizzano più risorse di quante potrebbero essere impiegate, che so, per un effettivo controllo bi/tri settimanale nei cantieri da parte degli addetti dell'Ufficio DL... Per carità di Patria evito di ricordare tutti gli altri adempimenti pleonastici di inserimento dati nella varie banche statali, regionali e condominiali. Semplificare (che non vuol dire banalizzare, se si centra il progetto sul trionomio responsabilità certa, competenza, gratificazione) si può e si deve e ritengo che la nostra mission debba essere, nell'immediato futuro, una pressante opera di lobby etica verso i poteri delegati affinché si ascoltino i suggerimenti di coloro che i problemi li gestiscono, e li risolvono. A Noi, troppo spesso, l'intelligenza (?) burocratica di questa Nazione ha ascritto unicamente la funzione di zerbino sotto il quale nascondere una polvere che immancabilmente ricade sui cittadini, nonostante l'impegno profuso da tutti. Proviamoci.

## Ristrutturazione edilizia e modifica dei prospetti

A cura di Unitel Brescia

Nonostante i numerosi interventi legislativi mirati alla semplificazione e alla liberalizzazione dell'attività edilizia, rimane immutata la definizione di ristrutturazione edilizia c.d. pesante, contenuta nell'art. 10 del d.P.R. 380/2001.

In particolare, per quel che interessa ai fini nella presente trattazione, l'art. 10 co. 1 lett. c) d.P.R. 380/2001 statuisce che sono subordinati al rilascio di un permesso di costruire gli interventi di «ristrutturazione edilizia che portino

a un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti (...)».

Ciò che più lascia perplessi è che, nonostante si sia allargato l'ambito degli interventi edilizi minori (si pensi alla manutenzione straordinaria, oggi comprendente anche interventi di frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari, realizzabili peraltro con Comunicazione asseverata di inizio attività), opere non in-

cidenti sul carico urbanistico come la modifica dei prospetti possono essere qualificate quale ristrutturazione pesante assentibile con permesso di costruire ovvero SCIA alternativa. Peraltro, inquadrare la modifica del prospetto in un tipo di intervento piuttosto che in un altro non è questione meramente teorica, considerato che la scelta incide non solo sul costo dei lavori (in termini di doverosità o meno del contributo di costruzione), ma anche sulla necessità di uno specifico titolo abi-

<p><b>SAGOMA</b> <b>Punto 18 – Definizioni Tecniche uniformi:</b> Conformazione planovolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori al 1.50 m.</p>	<p>La configurazione planovolumetrica della costruzione e il suo perimetro, considerato in senso verticale e orizzontale, cosicché solo <b>le aperture che prevedano superfici sporgenti vanno ricomprese nella nozione stessa di sagoma</b> (Cass. Pen. III 19034/2004 cfr. Cons. Stato, Sez. 6, 15.03.2013, n. 1564; Corte cost. 23.11.2011, n. 309; Cass. Pen., sez. 3, 09.10.2008, 38408 e 06.02.2001, n. 9427). Conseguentemente, si configurano come interventi edilizi incidenti sulla "sagoma" tutte le modificazioni idonee ad apportare un'alterazione della configurazione dell'edificio mediante un cambiamento della sua volumetria totale o complessiva (Tar Lazio Roma sez. II bis, n. 5255/2019).</p>
<p><b>PROSPETTO</b></p>	<p>Sviluppo in senso verticale dell'edificio <i>ergo</i> sono ricompresi in detta nozione la facciata e gli elementi di delimitazione esterna dello stesso che attendono il suo aspetto e il suo profilo estetico-architettonico (TAR Bari Sez. III 14 gennaio 2013 n. 54; TAR Bologna Sez. I, 28 dicembre 2012, n. 787; TAR Milano Sez. II, 5 settembre 2012, n. 2232; TAR Lecce Sez. I, 21 gennaio 2003, n. 232; TAR Basilicata, 17 ottobre 2002, n. 628; Cass. Pen. Sez. III Sent. n. 8303 del 9 febbraio 2006; Tar Emilia Romagna sez I, 3 ottobre 2016, n. 823.</p>

## Dalle Regioni

litativo piuttosto che di un altro, nonché sulle conseguenze legate alla sua assenza. A ciò si aggiunge che la strumentazione urbanistica locale (in cui spesso specifici interventi, come anche la modifica dei prospetti, sono oggetto di inquadramenti differenti) non può incidere sulle definizioni date dall'art. 3 d.P.R. 380/2001 ai vari interventi edilizi, considerato che il secondo comma di questo articolo chiarisce che «Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi».

### Definizione di prospetto

Le definizioni uniformi allegate allo schema di Regolamento edilizio tipo disciplinato dall'art. 4 del d.P.R. 380/2001 non trattano del prospetto, il cui significato deve pertanto ricavarsi dalla copiosa giurisprudenza amministrativa e penale venutasi a creare, con particolare riguardo alla distinzione tra quest'ultima nozione e quella della sagoma.

### Interventi che costituiscono modifica del prospetto

Acquisita la definizione di prospetto come indicata nella tabella precedente, va tuttavia rilevato che non tutti gli interventi incidenti sulle facciate degli edifici comportano modifica del prospetto e costituiscono intervento di ristrutturazione edilizia pesante.

In particolare, nell'elenco contenuto nel “**Glossario edilizia libera**” allegato al D.M. 2 marzo 2018 sono ricompresi nella nozione di **manutenzione ordinaria** i seguenti interventi che incidono sulla facciata dell'edificio:

In giurisprudenza sono qualificati di **manutenzione straordinaria** i seguenti interventi che incidono sul prospetto:

- l'ispessimento delle pareti perimetrali (25 cm) per nuovo rivestimento esterno (Cons. di Stato VI, n. 9/2015);
- l'installazione di tenda parasole facilmente amovibile (TAR Basilicata n. 57/2015);
- la realizzazione di un piccolo foro nella facciata condo-

miniale per consentire il passaggio delle tubazioni dell'impianto fognario (TAR Lazio, Roma n. 7818/2019).

Sempre la giurisprudenza amministrativa e penale riconoscono pacificamente che la modifica delle aperture sulle pareti esterne rientri nell'ambito della ristrutturazione edilizia pesante.

«I prospetti (...) costituiscono un quid pluris rispetto alla sagoma, attenendo all'aspetto esterno, e quindi al profilo estetico-architettonico dell'edificio.» Costituiscono pertanto modifica del prospetto e vengono compresi nell'ambito della ristrutturazione edilizia pesante «La chiusura di preesistenti finestre e la loro apertura in altre parti, l'apertura di balconi in luogo di finestre, così come l'allargamento del portone di ingresso» (Cass. Pen. Sez III, 20 maggio 2015 n. 20846; in senso conforme, TAR Lazio-Roma, n. 7818/2019; Cds Sez. VI, n. 5431/2011; Tar Campania sez. IV, n. 2664/2017). Tale inquadramento viene rafforzato anche dalla codificazione ci-

Tipo d'intervento	Numero indicato in glossario
Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate) – Intonaco interno ed esterno	2
Riparazione, sostituzione, rinnovamento – Elemento decorativo delle facciate (es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene)	3
Riparazione, sostituzione, rinnovamento – Serramento e infisso interno e esterno	6
Installazione comprese le opere correlate, riparazione, sostituzione, rinnovamento – Inferriata/Altri sistemi anti intrusione	7
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate) – Elemento di rifinitura delle scale	8
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma – Parapetto e ringhiera	10

## Dalle Regioni

vile ove all'art. 900 cc le finestre vengono distinte in luci e vedute e quest'ultime vengono denominate anche prospetti.

Tra gli interventi che costituiscono modifica dei prospetti possiamo citare, a titolo esemplificativo: l'apertura di tre lucernari sul tetto dell'edificio (TAR Veneto Sez. II, 289/2019);

- la realizzazione di una porta finestra in luogo di una finestra (Cass. Sez. III n. 38853 del 4 agosto 2017; Cass. Pen. III n. 30575/2014; Cass. Pen. III n. 38338/2013; Cass. Pen. III n. 834/2008; Cons. di Stato VI n. 5431/2011);
- l'ampliamento di finestra esistente o nuova apertura di essa (Consiglio di Stato VI, sentenza n. 3173/2016; Cons. di Stato I, n. 380/2012);
- la chiusura di un porticato con serramenti e vetrate (Cass. Pen. III, 35577/2016);
- l'apertura di una porta sul prospetto posteriore del fabbricato, con affaccio sul cortile interno, di accesso secondario al medesimo (TAR Lazio-Roma, n. 7818/2019);
- l'edificazione di un muro esterno e di un parapetto accessorio a un balcone aggettante (TAR Campania Napoli sez. VI, n. 96/2014);
- la realizzazione di una vetrina che, pur di ridotte dimensioni, sostanzialmente nell'inserimento di un nuovo elemento nella facciata dell'edificio, dal punto di vista tipologico (Tar Napoli sez. VII, 1168/2010);
- la trasformazione di balconi aggettanti in portici (TAR Lombardia 457/2006);

- l'inserimento di una scala in ferro di collegamento tra un piano ed una terrazza soprastante (TAR Lazio sez. I quater, 8011/2011).

A chi ha tentato un approccio critico verso l'inquadramento della modifica dei prospetti nella nozione di ristrutturazione (facendo leva sul dato letterale della definizione generale di tale intervento edilizio contenuta all'art. 3 d.P.R. 380/2001 al fine di inquadrare nella nozione di ristrutturazione edilizia pesante solo le modifiche dei prospetti che si associno ad "un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente"), va sommessamente detto che la giurisprudenza maggioritaria non confora tale iniziativa.

Tra i pochi precedenti in questo senso possiamo citare:

- C.d.S., sez VI, 5 settembre 2017, n. 4203, che, seppur in relazione alla materia paesaggistica, esclude che la riapertura della porta prima murata rientri nelle ipotesi di ristrutturazione edilizia;
- Consiglio di Stato sez. VI, 22 settembre 2016 n. 4267: la sentenza è di particolare interesse in quanto richiama un approccio interpretativo logico-sistematico del tutto condivisibile in ordine al concetto di ristrutturazione edilizia in rapporto a modifiche della facciata. In particolare, in tale precedente si discuteva di alcune opere di modifica di una mansarda condonata a uso abitativo con rotazione di novanta gradi di un lucernario. Nelle motivazioni viene sottolineato

che il tratto distintivo della ristrutturazione edilizia rispetto ad altri interventi sugli edifici esistenti «è dunque costituito dalla finalità, che è quella della "trasformazione" dell'organismo edilizio, in termini di diversità rispetto al precedente». Il tutto per giungere alla conclusione che, nella fattispecie in questione, il manufatto era (e rimaneva) una mansarda ad uso abitativo, essendosi consumata solo la mera traslazione di un lucernario già esistente e non la creazione di uno nuovo. In sostanza, secondo il Consiglio di Stato, alla luce di quanto disposto dall'art. 10 d.P.R. 380/2001 (laddove ci si riferisce «... ad interventi che portino ad un organismo del tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifica di volumetria complessiva o dei prospetti»), deve giungersi alla conclusione che «... dal tenore letterale della disposizione (si veda la congiunzione "e") si evince che non basta una mera modifica dei prospetti, ma occorre, quale elemento indefettibile, che il risultato dell'intervento sia la realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente».

Pertanto tale diversità deve ritenersi insussistente qualora, come nel caso di specie, l'apertura esistente venga semplicemente tralata senza realizzarne una nuova e non sia supportata da quell'insieme sistematico di opere che porti a un organismo edilizio diverso dal precedente, tipizzato nel disposto normativo richiamato.

## Dalle Regioni

### Conclusioni

In attesa di un intervento legislativo sul punto, deve concludersi che il tentativo di escludere le lievi modifiche dei prospetti (come, a titolo esemplificativo, l'allargamento di un'apertura) dalla nozione di ristrutturazione edilizia non possa prescindere dalle conclusioni e dai precedenti della giurisprudenza di prima istanza a livello locale (TAR e Tribunali), motivando

il loro diverso inquadramento alla luce dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza che debbono accompagnare l'intervento pubblico nell'ambito del governo del Territorio (Cds sez. IV, 5080/2012) e limitandosi a escludere dalla ristrutturazione edilizia pesante solo quegli interventi che, come illustrato poco sopra, effettivamente e motivatamente non modificano l'edificio esistente (lieve traslazione

o modifica di un'apertura esistente). Deve invece escludersi che una tale operazione possa compiersi rispetto a modifiche delle aperture esterne realizzate unitamente ad interventi di manutenzione straordinaria (es. modifica delle aperture esistenti e frazionamento dell'unità immobiliare), dovendo inquadrare tale intervento nell'ambito della ristrutturazione edilizia pesante.

## **Debiti fuori bilancio ex art. 194 Tuel, deliberazione n. 27/Sezaut/2019/qmig della corte dei conti, e lavori di somma urgenza ex art. 191 Tuel**

Dr.ssa Angela Maria Danzi\* e Dr. Marco Iacobucci\*\*

\* *Direttrice Generale*

\*\* *Ragioniere Capo – Città metropolitana di Roma Capitale*

Con la presente nota si intendono fornire indicazioni volte a garantire la celerità del procedimento amministrativo e la corretta imputazione contabile della spesa, nonché monitorare i procedimenti amministrativi in oggetto indicati. L'art. 194, comma 1, lettera a) sancisce che: "Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive ...". La fattispecie contemplata alla lettera a) dell'art. 194 del TUEL, a differenza delle altre ipotesi elencate dal Legislatore alle lettere da b) a e) del succitato articolo, non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale all'organo consiliare atteso che il pagamento del relativo debito è dovuto in base a un titolo esecutivo prodotto in sede giurisdizionale. Pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenze (o altri titoli esecutivi), il significato della deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio è quello di ricondurre "al sistema di bilan-

cio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso". La deliberazione consiliare è necessaria, quindi, al fine di individuare la fonte di finanziamento in ottemperanza all'obbligo di copertura finanziaria gravante sui provvedimenti di spesa ex art. 191 del TUEL. Inoltre, la deliberazione consiliare svolge anche il ruolo di accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo, con le conseguenziali ed eventuali responsabilità che ne potrebbero discendere. Tale funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione della trasmissione alla Procura regionale della Corte dei Conti delle deliberazioni in esame (art. 23, comma 5, L. 289/02). Il debito fuori bilancio, dunque, è un debito perfezionato giuridicamente ma non contabilmente: ne consegue che l'atto di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio metropolitano fa coincidere i due aspetti giuridico e contabile in capo al soggetto che l'ha riconosciuto; cosicché il mancato riconoscimento da parte del Consiglio non soltanto non consente al quel debito

di entrare nella sfera patrimoniale dell'Ente, ma sposta l'obbligazione giuridicamente perfezionata in capo all'autore del debito. Ciò premesso, per effetto ed a seguito della pronuncia della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – Deliberazione n. 27/sezaut/2019 QMIG, anche per la fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 "**il pagamento deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento**". Al fine di evitare aggravio di spese e danno per l'Ente, è necessario, pertanto, che l'Avvocatura trasmetta senza indugio la sentenza (o altro titolo esecutivo: leggi decreti ingiuntivi, ordinanze, etc.) agli Uffici competenti che provvederanno, entro 3 giorni dalla ricezione del titolo esecutivo, all'avvio del procedimento amministrativo di riconoscimento del debito, mediante inserimento della proposta di Decreto nel gestionale dell'Ente. L'importo complessivo da pagare deve comprendere tutte le spese accessorie, nulla escluso e/o riservato, riconducibili alla sentenza stessa, così come sta-

## Approfondimenti

bilito dal Giudice (leggasi interessi, spese di lite, IVA, CPA, etc.). Le risorse finanziarie a copertura del debito, se non rientranti tra le somme a disposizione del responsabile del procedimento, potranno essere richieste al competente Servizio della Ragioneria generale. Di seguito si illustra l'iter amministrativo per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex lettera a), comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000:

- il Dirigente competente deve prendere contatti, per il tramite dell'Avvocatura, con il patrocinante della controparte, comunicando l'avvio del procedimento amministrativo di cui all'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e richiedere tutta la documentazione necessaria per consentire la determinazione del quantum dovuto per il successivo pagamento del debito. In tale occasione il Dirigente competente comunica al patrocinante della controparte di astenersi dal compiere nei confronti della Città Metropolitana azioni esecutive o prodromiche all'esecuzione, con esplicito richiamo all'art. 49 del codice Deontologico Forense, nell'interpretazione resa dalla S.C. Cassazione, Sezione Unite dell'1/08/2012, n. 13797, laddove si statuisce, tra l'altro, che costituisce illecito deontologico notificare il precepto senza informare la controparte;
- il Dirigente competente adotta, con opportuna sollecitudine, la Determinazione dirigenziale contabile di prenotazione della spesa complessiva da pagare, tenendo conto, in via esem-

plificativa e non esaustiva, delle voci inerenti la sorte, interessi, spese legali (cassa previdenziale avvocati, IVA, rimborso spese legali) ed eventuali spese accessorie e di ogni altra voce economica riconosciuta dal Giudice in sentenza. Nella Determinazione dirigenziale di prenotazione della spesa occorre citare la presente circolare e la data di notificazione all'Ente della sentenza (o altro titolo esecutivo). All'atto dovrà essere allegato il titolo esecutivo e ogni altro documento ritenuto utile e inerente il procedimento;

- contestualmente alla Determinazione dirigenziale di prenotazione della spesa, il Dirigente competente predispone, sul

gestionale SIDS, la proposta di Decreto sindacale per l'inoltro al Consiglio Metropolitan della proposta di deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;

- immediatamente dopo l'approvazione da parte del Consiglio metropolitan della deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, il Dirigente competente adotta la Determinazione dirigenziale mediante la quale la prenotazione di spesa diventa obbligazione giuridica perfezionata (impegno di spesa);
- la deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito è trasmessa, a cura dell'Ufficio competente, alla



La storica sede della ex Provincia in palazzo Valentini in via IV Novembre



## Approfondimenti

Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 289 del 27/12/2002;

- divenuta esecutiva la Determinazione dirigenziale di impegno della spesa, il Dirigente competente predispone la richiesta di liquidazione e la invia alla Ragioneria generale unitamente a tutti i documenti contabili a corredo della spesa e della copia della deliberazione di riconoscimento del debito da parte del Consiglio metropolitano.

Ciò detto, si coglie l'occasione per rammentare che il punto 5.2, lettera h) dell'Allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 dispone che “nel caso in cui l'Ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo

riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti”. Per tale ragione è opportuno che gli Uffici dell'Ente – con cadenza periodica e in concomitanza con le previsioni, le variazioni di bilancio e soprattutto, ai sensi dell'art. 193 del TUEL, entro il 31 luglio di ogni anno – comunichino alla Ragioneria generale l'elenco dei contenziosi in corso, le relative tempistiche di conclusione, i probabili esiti e il relativo l'impatto economico, e ciò al fine di sal-

vaguardare gli equilibri di bilancio. Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell'art. 194 del TUEL, ogni responsabile del procedimento, in concomitanza con la fase di rendiconto della gestione, deve predisporre ed inviare alla Ragioneria generale la dichiarazione di esistenza o inesistenza di debiti fuori bilancio ex art. 193, comma 2 del D.Lgs. 267/2000. Con riferimento, invece, ai **lavori di somma urgenza**, come è noto la procedura prevista dalle disposizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 (come modificato dall'art. 1, comma 901, della legge n. 145/2018 “Legge di bilancio per l'anno finanziario 2019”) consente – in casi eccezionali e finalizzati alla tutela dell'incolumità pubblica – una deroga alle norme ordinarie sull'affidamento dei lavori e sull'assunzione degli impegni di spesa, imponendo la massima celerità dell'azione amministrativa. Pertanto, in caso di lavori di somma urgenza, al fine di permettere all'Amministrazione il monitoraggio della procedura derogatoria e, in particolare, il rispetto della tempistica di cui dall'art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, si richiede di informare il Segretariato generale e il Servizio 1 della Direzione generale inviando, tempestivamente, la comunicazione dell'ordinazione fatta a terzi da parte del RUP. Ciò permetterà una più efficace calendarizzazione dei successivi adempimenti diretti alla regolarizzazione della spesa da parte del Consiglio.

# L'imposta di registro sugli atti giudiziari: questioni giuridiche e interpretazione costituzionalmente orientata dell'attuale normativa

Giuseppe Morano

*Avv. del Foro di Roma, Dottore di Ricerca in Diritto Amministrativo*

La questione che si pone come oggetto della presente trattazione, afferisce alla più corretta metodologia di richiesta di pagamento dell'imposta di registro per atti giudiziari. Al riguardo, entrano in gioco due normative differenti, le quali devono coordinarsi e intersecarsi, al fine di garantire il diritto per la parte vittoriosa in un giudizio di non dover pagare queste spese di competenza della parte soccombente ed il diritto dello Stato per il tramite dell'Agenzia delle entrate, di riscuotere il quantum dell'imposta. Il d.P.R. 131/1986 all'art. 37, prevede che sono soggetti all'imposta di registro: "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere". L'art. 57 T.U.R. stabilisce che "sono, solidalmente obbligate tra loro al pagamento dell'imposta, le parti in causa". Questa disposizione, consente, pertanto, allo Stato, di ottenere il pagamento dell'imposta in questione, da una qualsiasi del-

le parti del giudizio. L'art. 91 del codice di procedura civile, dispone che: "Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte". L'art. 26 del codice del processo amministrativo, dispone che "Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2. In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati". L'art. 15 del d.lgs. 546/1992 in materia di giustizia tributaria, dispone che "La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo com-

ma, del codice di procedura civile". Con tali disposizioni, il legislatore, al fine di scoraggiare gli inadempimenti dei privati rispetto ai loro obblighi e di ridurre i contenziosi, introduce il principio generale di pagamento di ogni spesa inerente il processo a carico della parte soccombente, la quale, con il proprio comportamento *contra ius*, ha dato vita al processo. Le due disposizioni in oggetto, la prima relativa alle modalità di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari e la seconda relativa al soggetto tenuto a pagare ogni spesa attinente il processo instaurato (parte soccombente) devono quindi essere interpretate in modo sistematico, al fine di generare un quadro normativo e fattuale, virtuoso. Difatti, se si desse prevalenza al principio di solidarietà dell'obbligazione di registro, rispetto a quello della soccombenza nel pagamento di ogni spesa derivante dal processo, e quindi anche delle imposte relative al provvedimento giurisdizionale da registrare, si darebbe vita ad un sistema fuorviante ed irragionevole, che incoraggerebbe la parte soccombente in un giudizio a non versare ciò che invece ha l'

## Approfondimenti

obbligo giuridico di versare, al fine di arrecare, attraverso un uso distorto dell'istituto della solidarietà, un ulteriore danno alla parte vittoriosa che ha già dovuto attendere anni e sostenere un faticoso contenzioso per vedersi riconosciuto un diritto che le spettava. Inoltre, una non interpretando in modo coordinato e costituzionalmente orientato le due disposizioni, ma dando soltanto prevalenza alla norma sulla solidarietà dell'obbligazione, si agevolerebbe il moltiplicarsi del contenzioso giudiziario, in pieno contrasto con i principi costituzionali di: giusto e celere processo con connessa riduzione del numero e dei tempi dei procedimenti (art. 111), buon andamento degli uffici giudiziari (art. 97) e contenimento della spesa pubblica (art. 81). Difatti, se l'Agenzia delle entrate non mutasse l'attuale prassi di notificare le cartelle di pagamento dell'imposta di registro ad entrambe le parti del giudizio, nella stragrande maggioranza dei casi la parte soccombente deciderà di non adempiere all'obbligazione, al fine di costringere la parte vittoriosa ad adempiere al proprio posto. Una tale soluzione, comporterebbe il fatto che la parte vittoriosa nel primo giudizio, dovrà poi intentare un secondo

giudizio in sede di decreto ingiuntivo, nei confronti della medesima parte già in precedenza soccombente, al fine di recuperare le somme anticipate. Ed anche qui, una volta ottenuto tale decreto ingiuntivo, occorrerebbe successivamente registrare lo stesso e pagarne la relativa imposta! Pertanto, ben si potrebbe ripetere all'infinito tale circolo vizioso, in quanto, anche in tale circostanza, la parte soccombente potrà decidere di non pagare tale onere connesso al giudizio, eludendo quanto previsto dall'art. 91 c.p.c.! Il fondamento della solidarietà passiva non risiede nell'esigenza di tutelare l'adempimento unitario di una obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, bensì in quella di rafforzare le probabilità per il creditore di conseguire la prestazione. È da escludere quindi che l'indivisibilità della prestazione costituisca un necessario predicato dell'*idem debitum*. Pertanto, al fine di non conculcare i diritti della parte vittoriosa in un giudizio (la quale ha dovuto dare vita allo stesso soltanto a causa della lesione di un proprio diritto causata dalla controparte) ed al fine di non dar vita a nuovi ed innumerevoli altri contenziosi volti ad ottenere la rivalsa dell'imposta di registro sui successivi at-

ti giudiziari, non si può non interpretare le normative in questione in modo sistematico e costituzionalmente orientato e conseguentemente dare vita alla prassi esecutiva per la quale l'agenzia delle entrate dovrà prima procedere all'escussione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari nei confronti del soggetto soccombente nella controversia e, soltanto nel caso in cui lo stesso risulterà incapiente, procedere alla richiesta di pagamento nei confronti della parte vittoriosa in giudizio. In tal modo, si garantirà allo Stato l'adempimento pieno dell'obbligazione, la riscossione dell'imposta, senza gravare di successivi e connessi sovraccarichi la macchina giudiziaria, e si garantirà alla parte vittoriosa in un giudizio di godere a pieno dei propri diritti, così come garantiti dall'art. 111 Cost. e 91 c.p.c. Si chiede pertanto di sospendere l'efficacia della cartella di pagamento in oggetto nei confronti dell'odierno ricorrente, fino al completamento da parte dell'Agenzia delle entrate, della procedura di previa escussione dell'importo relativo all'imposta di registro in questione, nei confronti della parte soccombente nel giudizio dal quale deriva il provvedimento giurisdizionale da registrare.

## Vita associativa ed eventi

*Si riportano, nei limiti dello spazio disponibile, i più interessanti eventi organizzati o patrocinati da Unitel. Come sempre ricordiamo che, con la quotidiana consultazione del nostro sito web, le novità riguardanti l'Unione possono essere immediatamente conosciute da tutti i Soci e i cultori della materia. Il Nuovo Giornale dell'Unitel, per le annate dal 2007 a oggi, è estraibile in formato .pdf da apposita sezione del sito.*

### GENNAIO

#### **Incetta di cariche!!!**

Il nostro Collega e componente di Consiglio Pietro Alessandrini è stato nominato nel consiglio Direttivo di SINURB ([www.sinurb.it](http://www.sinurb.it)) per il quinquennio 2019/2024. Il Sindacato nazionale Urbanisti svolge un intenso lavoro di tutela pre la professione dei propri iscritti, spesso discriminati anche nei bandi pubblici. L'architetto Alessandrini, valente pianificatore, porterà nel consesso la propria esperienza di dirigente pubblico e sarà un prezioso pontiere tra amministrazione e professionisti ai fini di ridurre al minimo la conflittualità del settore.

#### **ASMEL sempre "sul pezzo"**

Tantissimi i partecipanti all'appuntamento di oggi ad Alba del Tour Appalti Asmel 2020, con patrocinio Unitel, con il Segretario generale Asmel Francesco Pinto, gli esperti Vito Rizzo e Battista Bosetti e il consulente territoriale Francesco Casalapro. «Siamo soci ASMEL dal 2013 – spiega Mario Marone, sindaco di Bergolo (CN) – e abbiamo avuto solo vantaggi, ovviamente per le pratiche di assegnazione dei lavori pubblici, ma anche per i servizi come la formazione, i numerosi momenti

di confronto come questo di Alba e la consulenza continua utile contro i rivoli burocratici di cui i Comuni più di tutti sono vittime». «Organizzare incontri così importanti – dichiara Giorgio Albertino, sindaco di Carignano (TO) e consigliere nazionale Asmel – è certamente un punto a favore per l'associazione che in questo modo riesce a coinvolgere tutte le professionalità degli Enti locali che faticano ad essere formati e informati su ciò che accade. Avere una centrale come Asmel Consortile è essenziale, le leggi cambiano continuamente ed è difficile stare al passo». La dott.ssa Antonella Pecchio, Vicesegretario del Comune di Poirino (TO) dice: «Non solo i servizi della centrale di committenza sono per noi comunali fondamentali, ma anche i Master a cui possiamo prendere parte gratuitamente e i servizi sull'Anticorruzione».

#### **UNITEL si stringe accanto al Vice Presidente di Scais Franco Vollarò**

Siamo vicini con tutto l'affetto all'arch. Franco Vollarò e a Suo figlio Diego per la perdita della loro amata moglie e mamma Daniela. Il 25 gennaio presso la Chiesa di Santa Chiara in piazza dei Giuochi Delfici a Roma amici e conoscenti hanno abbracciato Franco nel corso della Messa di addio.

### FEBBRAIO

#### **Rinviati gli eventi8 statutari di Termoli**

Con provvedimento del presidente del Bernardino Primiani comunicato dal Segretario nazionale Discenza, sono stati annullati il Consiglio e il congresso UNITEL previsti per il giorno 29 nella città rivierasca del Molise per limitare i rischi di contagio e al contenimento della diffusione del coronavirus, considerando che diversi componenti del Consiglio residenti nelle zone già isolate della Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna sono comunque impossibilitati agli spostamenti. Sperando che la situazione in Italia torni presto alla normalità, sarà comunicata non appena possibile una nuova data.

#### **B.I.M. e pubblica Amministrazione-**

Il 4 del mese, con Espe in Lecco Unitel, insieme ai locali Ordini degli Ingegneri e Architetti, e il contributo di One Team, ha organizzato un importante incontro dal titolo: "Gli strumenti BIM per la progettazione multidisciplinare: applicazione alla P.A.". dopo i saluti del Direttore di Espe Lecco Fumagalli e del Ceo di On-te Team Perego, il nostro Bruno Mazzina, Presidente di Unitel Lecco e Como, ha introdotto i temi di discussione. Si è infatti par-

## Vita associativa ed eventi

lato di implementazione del processo edilizio con obbligatorietà del BIM per le P.A. (Di Franco, One Team), di qualifica delle competenze BIM per i professionisti (Boffi, One Team) e, dopo il coffee break, di interoperabilità BIM-GIS (Perego e Di Franco, One Team). I lavori si sono conclusi con un networking e la presenza all'evento ha permesso ai professionisti di fruire di 3 crediti formativi professionali.

### **AOR sempre in prima fila per l'aggiornamento in progress!**

Gli amici del prestigioso studio amministrativo ha svolto il 13 (a Roma) e il 20 (a Milano) due seminari con l'intervento degli Avvocati dello Studio che curano il dipartimento appalti pubblici, il Prof. Maurizio Ferri (Aziendalista) e il Dott. Alessandro Falco (Consulente del Lavoro) dal titolo "I nuovi obblighi in materia di ritenute negli appalti pubblici". Gli incontri stati sono volti ad approfondire le nuove norme introdotte dall'art. 4 del Decreto Legge n. 124 del 25 ottobre 2019, convertito in Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, i casi pratici posti all'attenzione dei relatori e le modalità di applicazione delle nuove norme a contrasto dell'intermediazione irregolare di manodopera nell'ambito degli appalti pubblici di servizi d'importo superiore a € 200.000,00, la cui prima scadenza operativa era prevista già dal 1 gennaio 2020 e che coinvolgeranno tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti, committenti e destinatari di affidamenti di servizi o lavori (enti pubblici, società private, società in hou-

se, aziende speciali). I seminari, gratuiti, sono stati come sempre rivolti ai professionisti operanti a qualsiasi titolo nel settore degli Appalti Pubblici, e, in particolare, ai responsabili unici del procedimento, ai D.L. e ai D.E.C., ai dirigenti responsabili del servizio e della stazione appaltante, agli addetti alle procedure di gara, sia delle stazioni appaltanti che degli operatori economici, ai fornitori della P.A. ed alle imprese di lavori, servizi e forniture, nonché ai liberi professionisti interessati alla materia. Al termine dei lavori è stato offerto un simpatico light lunch ai partecipanti da parte dello Studio.

### **Con Assoverde dal 26 al 28 per lo sviluppo sostenibile**

L'iniziativa organizzata presso la Fiera di Milano da Paysage Topscape e il CNA, e della quale Unitel è patrocinatrice, ha offerto l'occasione per presentare, a cura degli organizzatori PAYSAGE – Promozione e sviluppo per l'Architettura del Paesaggio e il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, il BANDO della prossima edizione del "CITY\_BRAND & TOURISM LANDSCAPE AWARD 2020". Il Premio intende attrarre nell'ambito dell'Architettura del Paesaggio e nei diversi settori nei quali si articola, l'eccellenza della progettazione nazionale e internazionale con l'obiettivo di diffondere buone pratiche capaci di individuare nuove logiche integrate di progettazione del territorio, dove il contesto paesaggistico rappresenta un importante indicatore. Al premio "Ci-

ty-Brand&Tourism Landscape Award" potranno candidarsi - fino al 17 aprile (fatte salve proroghe "Covid"... ) - Architetti, Ingegneri, Agronomi, Agrotecnici, Progettisti e Professionisti, Università, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici, Associazioni, Fondazioni, che saranno premiate per l'originalità, l'innovazione e la qualità dei progetti realizzati. . Brand & Landscape (B) per progetti che esprimono il rapporto tra aziende e paesaggio integrato alla tematica relativa ai contesti urban. City Play (C) per il progetto dello spazio dedicato al gioco e allo sport. Tourism Landscape (D) per i progetti che "modellano" il paesaggio nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità e infine Paesaggio in Luce (E): il progetto della luce nella valorizzazione del paesaggio. Impossibile citare tutti gli intervenuti e le iniziative della tre giorni, per coloro che volessero approfondire si rinvia al sito: [www.paysage.it](http://www.paysage.it).

### **MARZO**

#### **La nota di Rete Professioni Tecniche al Presidente del Consiglio del 13**

Oggetto: Emergenza COVID-19 – Attività nei cantieri – Compiti del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori, del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

Il comma 7 dell'art. 1 del d.P.C.M. 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimen-

## Vita associativa ed eventi

to e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", dedica un riferimento particolare alle attività professionali.

In tale ambito, però, le attività del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assumono un carattere particolare perché solo in minima parte possono essere svolte da remoto; la loro attuazione concreta avviene per il tramite di ispezioni nei cantieri e di un confronto diretto con le maestranze, i fornitori, e più in generale con la complessa articolazione di un cantiere.

Assumono rilievo le interpretazioni possibili dei seguenti punti del citato articolo 1 del d.P.C.M. 11 marzo 2020:

Comma 7 p.to "c": "siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione";

Comma 7 p.to "d": "assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale";

Comma 8 : "...siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni...".

Il d.P.C.M. non prevede espressamente la sospensione delle attività produttive connesse alla realizzazione di un'opera ma solo di quelle che possono essere assimilate alle attività di un "reparto aziendale non indispensabile alla produzione" (art. 1, comma 7, lett.c). Tutte le altre attività di

cantiere, dunque, possono proseguire, ed in particolare quelle che hanno attinenza a specifiche situazioni di urgenza o di gestione dell'emergenza (edilizia ospedaliera, infrastrutture strategiche, opere legate alla ricostruzione post sisma, ecc.).

A parere della RPT, quindi, non esistono allo stato obblighi generalizzati di sospensione delle attività di cantiere, anche se appare utile condividere con tutti gli attori del processo la possibilità di una loro interruzione per il tempo di cogenza del d.P.C.M. 11 marzo 2020.

In tale contesto, la natura dei compiti specifici del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, individuano in queste ultime due figure quelle più direttamente legate alla predisposizione, prescrizione e controllo di procedure idonee ad attivare forme di contenimento del contagio nel cantiere.

Ferma restando la necessità di valutare ogni azione caso per caso, si ritiene comunque opportuno attenersi al protocollo operativo di seguito indicato:

- attivare un concerto tra i soggetti professionali sopra indicati, i rappresentanti della Stazione Appaltante, pubblica o privata, i rappresentanti dell'Impresa esecutrice per valutare le condizioni che siano eventualmente di ostacolo ad una chiusura del cantiere fino al termine di validità del d.P.C.M. 11 marzo 2020, verbalizzandone gli esiti e ripetendo questa operazione almeno due volte nel periodo di cogenza del suddetto Decreto;
- valutata la possibilità, opportunità, necessità di proseguire

re i lavori, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), dopo avere acquisito dell'impresa la valutazione del rischio riferita all'emergenza in essere, predispone una procedura volta ad integrare il PSC e di conseguenza attuare gli indirizzi di cui al comma 7 lettera d) e comma 8 del d.P.C.M. 11 marzo 2020, condividendola con il Responsabile dei Lavori;

- tale procedura deve essere illustrata all'Impresa esecutrice cui spetta l'obbligo di informare e formare le maestranze circa i rischi generali di contagio e, soprattutto, circa l'importanza di assumere, fuori dall'orario di lavoro, comportamenti coerenti con le indicazioni del Governo e delle autorità sanitarie;
- il Direttore dei Lavori, assume la procedura del CSE ed annota gli eventuali impatti che l'adozione dei suddetti provvedimenti può avere sui costi, la programmazione, gestione, esecuzione, ecc. delle opere;
- laddove l'adozione dei provvedimenti prescritti dal CSE non permettesse l'esecuzione di una specifica attività, ovvero ad assicurarne la qualità e la corrispondenza alle prescrizioni di progetto, il Direttore dei Lavori ne dispone la sospensione e procede a riprogrammare le attività di cantiere compatibili con le prescrizioni del CSE.

Con successive comunicazioni, in raccordo con i Ministeri competenti e la filiera delle Costruzioni, si provvederà a diffondere ogni ulteriore raccomandazione utile alla gestione dei cantieri in questa fase emergenziale.